



Regione Siciliana

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.consorziobonificasiciliaorientale.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 07.02.2022

Oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di rigetto del 14.10.2021 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Lav. promosso dall'Ing. Fabio Bizzini innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro n. 6873/2021 R.G., nei confronti del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e dei mandatari Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina – Costituzione in giudizio e conferimento incarico”.

L'anno duemilaventidue il giorno Sette del mese di Febbraio, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/GAB del 29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 ed ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausilio degli strumenti telematici e con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un “periodo

transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 2/7/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il “periodo transitorio” istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

VISTO il ricorso promosso dall’Ing. Fabio Bizzini innanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro n. 233/2021 R.G., nei confronti del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e dei mandatari Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Rausa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina, con il quale il nominato ricorrente ha chiesto, tra l’altro, “... di ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento ex art. 18 Stat. Lav., comma 1...” , “... ritenere e dichiarare la illegittimità del licenziamento ... e condannare il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in persona del Commissario legale rappresentante pro tempore anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e/o quest'ultimo in proprio e in solido — con riferimento agli aspetti economici — tutti i consorzi resistenti al pagamento del preavviso nella misura di dieci mensilità e al risarcimento del danno nella misura di 24 mensilità (o nella differente misura ritenuta di giustizia)...”, per i motivi meglio specificati nel predetto ricorso;

VISTE le delibere n. 4 del 04.02.2021 e n. 7 del 12.02.2021 con la quale è stato, rispettivamente, conferito l’incarico di rappresentare e difendere, congiuntamente e disgiuntamente, gli Enti convenuti nel ricorso di cui sopra all’Avv. Prof. Agatino Cariola ed all’Avv. Filippo Basile;

VISTA l’ordinanza del 14.10.2021 con la quale Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso di cui sopra;

VISTO il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza di rigetto del 14.10.2021 emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav. R.G. 6873/2021, notificato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in data 01/12/2021 (prot. n. 1331/2021)-nonché ai mandatari Consorzi di Bonifica 6 Enna (prot. n. 8502/2021), 7 Caltagirone (prot. n. 3178/2021), 8 Ragusa (prot. n. 6762/2021), 9 Catania (prot. n. 16533/2021), 10 Siracusa (prot. n. 5865/2021) e 11 Messina (prot. n. 2119/2021), con il quale il nominato ricorrente ha chiesto, tra l’altro, “... *annullare, revocare ovvero riformare l’ordinanza del 14 ottobre 2021, comunicata il 18 ottobre 2021, e per l’effetto: -ritenere e dichiarare la nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 18 Stat. lav., comma 1, in quanto arbitrario, ritorsivo e pretestuoso, determinato da motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c, adottato in frode alla legge oltre che discriminatorio e, conseguentemente, condannare il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in persona del Commissario legale rappresentante pro-tempore anche in nome e per conto del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, e/o quest'ultimo in proprio, e in solido — con riferimento agli aspetti economici — tutti i consorzi resistenti, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ex art. 18, comma 1, Stat. Lav., al pagamento di tutte le retribuzioni globali maturate dal licenziamento sino all’effettiva reintegrazione e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 18, comma 2, Stat. Lav. oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo*”, per i motivi meglio specificati nel predetto ricorso;

RITENUTO opportuno, per una continuità di difesa, conferire l’incarico per la costituzione nel giudizio di cui sopra ai legali che hanno patrocinato il Consorzio nel procedimento R.G. 233/2021;

VISTA la nota prot. n. 29 del 13.01.2022 con la quale è stato chiesto al Prof. Avv. Agatino Cariola ed all’

Avv. Filippo Basile, del Foro di Catania, di voler manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico in argomento presentando apposito preventivo di parcella;

VISTO il preventivo trasmesso dall' Avv. Filippo Basile in data 14.01.2022 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42/2022;

VISTO il preventivo trasmesso dal Prof. Avv. Agatino Cariola in data 02.02.2022 ed acquisito al prot. dell'Ente al n. 112/2022;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe Barbagallo.

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e i mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina a resistere al ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di rigetto del 14.10.2021 emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Lav. promosso dall'ing. Fabio Bizzini, notificato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale in data 01/12/2021 (prot. n. 1331/2021) nonché ai mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna (prot. n. 8502/2021), 7 Caltagirone (prot. n. 3178/2021), 8 Ragusa (prot. n. 6762/2021), 9 Catania (prot. n. 16533/2021), 10 Siracusa (prot. n. 5865/2021) e 11 Messina (prot. n. 2119/2021);

DI CONFERIRE l'incarico di rappresentare e difendere gli Enti convenuti nel ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di rigetto del 14.10.2021 emessa dal Tribunale di Catania, sez. lav. iscritto al R.G. 6873/2021 di cui in premessa, pendente dinanzi al Tribunale Civile di Catania – Sez. Lavoro, all'Avv. Filippo Basile del foro di Catania, con studio in Catania alla Via Umberto I n. 143, congiuntamente e disgiuntamente al Prof. Avv. Agatino Cariola, in Catania alla Via Carnazza n. 51, attribuendo ai nominati professionisti ogni facoltà di legge come da relativa procura alle liti.


DI DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti e adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi inclusi gli atti per la copertura della spesa che verrà riconosciuta nei limiti della somma di cui al preventivo trasmesso con note prot. n. 42/2022 e n. 112/2022, da ripartire tra i mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa ed 11 Messina.

DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo ai mandatarî Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa ed 11 Messina, nonché ai Legali incaricati della difesa degli Enti convenuti - Prof. Avv. Agatino Cariola e Avv. Filippo Basile.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



Il Commissario Straordinario
(Francesco Nicodemo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

—◆—

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 3 del 04.02.2021 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e sul sito istituzionale del Consorzio (www.consorziodibonificasiciliaorientale.it) dal 08.02.2022 al _____.

Catania, li